



Città  
metropolitana  
di Milano



PARCO  
AGRICOLO  
SUD  
MILANO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO**

Rep n. 4/2019

Atti n. 28031/2019/7.3/2018/4

**Oggetto: Revisione deliberazione del Consiglio Direttivo n. 13/2018, del 05/06/2018, avente ad oggetto: "Parere del Parco in merito al progetto di recupero fruitivo e naturalistico delle aree afferenti a Cascina Manzola in comune di Cisliano. Richiedente A.S.D. Milano Painball Camp – Milano".**

Addì 5 febbraio 2019 alle ore 15.00, previa apposita convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo del Parco Agricolo Sud Milano nella consueta sala delle adunanze

Presidente del Parco Agricolo Sud Milano **Michela Palestra**

Consiglieri del Direttivo Parco Agricolo Sud Milano in carica

Pantaleo Rosario (Vice Presidente) Pallazzoli Daniela (Vice Presidente) <i>Assente</i> Branca Paolo Cocucci Vera Fiammetta Silvana Solange <i>Assente</i> Del Ben Daniele	Festa Paolo Colombo Linda Lozza Paolo Olivero Dario Uguccioni Beatrice Luigia Elena <i>Assente</i>
---	--

Presiede il Presidente Michela Palestra, assistito dal Segretario Generale Dr. Antonio Sebastiano Purcaro  
Sono altresì presenti: il Direttore del Settore Parco Agricolo Sud Milano, Dott. Emilio De Vita.

**IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

VISTA la proposta di deliberazione redatta all'interno;

PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati e delle considerazioni formulate;

VISTA la Legge 56/2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

VISTO lo Statuto della Città Metropolitana di Milano che, all'art. 37, comma 2, dispone che "la Città Metropolitana esercita, inoltre, la funzione di Ente Gestore del Parco Agricolo Sud Milano";

VISTO il decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 172/2018 del 18/07/2018 avente ad oggetto "Approvazione del Piano esecutivo di gestione (Peg) 2018-2020";

VISTO il decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 17/2019 del 29/01/2019 avente ad oggetto "Autorizzazione ai Dirigenti ad assumere atti di impegno di spesa durante l'esercizio provvisorio e fino all'approvazione del Piano esecutivo di gestione (Peg) 2019-2021";

RITENUTO, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari di assumere decisioni al riguardo;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti competenti, ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000;

**DELIBERA**

- di approvare la proposta di deliberazione redatta all'interno, dichiarandola parte integrante del presente atto;
- di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali.

**Oggetto: Revisione deliberazione del Consiglio Direttivo n. 13/2018, del 05/06/2018, avente ad oggetto: "Parere del Parco in merito al progetto di recupero fruttivo e naturalistico delle aree afferenti a Cascina Manzola in comune di Cisliano. Richiedente A.S.D. Milano Painball Camp – Milano".**

RELAZIONE TECNICA:

### **Premessa**

L'Associazione Sportiva Dilettantistica Milano Paintball Camp, che ha lo scopo di favorire lo sviluppo delle attività di promozione sociale e del tempo libero degli associati sia per mezzo di rievocazioni storiche, sia della pratica sportiva del gioco del Paintball, ha presentato al Parco, in data 17 gennaio 2018 (protocollo n. 25658) la richiesta di parere di conformità in merito al progetto di recupero fruttivo e naturalistico delle aree afferenti a Cascina Manzola in comune di Cisliano.

In data 26 marzo 2018 è stata trasmessa una richiesta di integrazione nella quale sostanzialmente si richiedeva di inserire nel progetto il recupero dell'area boscata in comune di Corbetta.

In data 2 maggio 2018 (protocollo n. 106285) sono state trasmesse le integrazioni richieste.

Il Consiglio Direttivo del Parco, nella seduta del 05/06/2018, con deliberazione n. 13, si è espresso negativamente sul progetto presentato, con le seguenti motivazioni:

*Riguardo all'area accoglienza si deve rilevare che essa ricade all'interno della fascia di 100 metri dalla sponda del Canale Scolmatore entro cui è vietata l'edificazione ai sensi del comma 4 dell'art 42 del PTC del Parco, pertanto, vista la presenza di tale vincolo si ritiene che le strutture previste non siano conformi al PTC del Parco.*

*Quanto all'area per il gioco del paintball, essa va valutata in relazione al contesto ambientale particolarmente delicato in cui si inserisce.*

*Viepiù la produzione di residui dell'attività ludica, attività ricreativa che si propone di svolgere, in caso di mancata asportazione, potrebbe recare significativo pregiudizio alla vegetazione naturale ed all'ambiente. L'attività ricreativa potrebbe altresì, anche in ragione delle emissioni sonore collegate all'attività di paintball, risultare di pregiudizio al benessere animale dei circostanti allevamenti di bestiame.*

*La normativa del Parco consente lo svolgimento di attività ricreativa semprechè, si badi, si svolga "in rapporto con la natura e nel rispetto di essa", caratteristica della cui sussistenza nel caso di specie è dato dubitare*

*Discendendo in via diretta dal Trattato Ue, il principio di precauzione costituisce un criterio interpretativo valido in Italia, a prescindere da singoli atti di recepimento delle direttive in cui esso si compendia; lo sottolinea il Consiglio di Stato (sentenza 4227/2013), secondo il quale il principio di precauzione che "fa obbligo alle Autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire i rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l'ambiente".*

### **L'istanza di revisione**

In data 07/09/2018, prot. n. 206830, l'istante ha richiesto la revisione della suddetta deliberazione e, per l'effetto, la conclusione positiva del procedimento, osservando che:

- *Relativamente alla fascia di inedificabilità, si rileva che all'interno della fascia di 100 m dalle sponde del Canale Scolmatore, entro cui è vietata la nuova edificazione in forza del comma 4, dell'art42, del PTC del Parco, il progetto prevedeva di posizionare delle strutture di servizio di contorno dell'attività principale di gioco. Nella fattispecie, trattasi dei depositi del materiale e dei locali spogliatoio con annessi servizi igienici. Le caratteristiche di amovibilità e temporaneità delle strutture progettate, nonché dei materiali deteriorabili utilizzati per la creazione delle stesse, legato alla natura intrinseca della destinazione delle opere descritte, fa sì che non sussistono delle c.d. "edificazioni" nel perimetro di fascia di inedificabilità che possano dirsi in contrasto con le previsioni di cui all'art. 42 del PTC, proprio in ragione dell'amovibilità, precarietà e stagionalità delle stesse. Sul punto, deve poi rammentarsi che, in assenza di disposizioni regolamentari, come preannunciate dalla norma, da*

*vent'anni dall'approvazione delle vigenti norme, permane a danno dell'interessato un illegittimo regime di salvaguardia. In ogni caso, qualora per il Parco tale elemento rappresenti una problematica tecnica ostativa, sin d'ora si specifica che questi spazi possono trovare altra idonea collocazione all'interno dei fabbricati già esistenti facenti parte del complesso di C.na Manzola di cui il richiedente ha titolarità.*

- *Sulle significative ricadute ambientali dei residui dell'attività ludica (palline colorate), in caso di mancata asportazione, si evidenzia che l'unica vegetazione presente sul sito dell'area dedicata al gioco del paintball è il prato e che tale area, per più di 20 anni, è stata utilizzata nelle manifestazioni storiche come paddock per cavalli. In realtà è bene sottolineare che le cartucce sono delle capsule di gelatina morbida contenenti un liquido colorato. Gli ingredienti utilizzati per la loro confezione sono principalmente gelatina, sintetizzata a partire dalla pelle di suini, glicerina e acqua. A questi, si aggiungono poi le sostanze necessarie, anch'esse di origine organica, per la soluzione colorata contenuta all'interno. La scheda tecnica del prodotto, allegata alla documentazione in atti, non evidenzia alcun tipo di rischio per l'uomo né per gli animali. Il prodotto è perfettamente solubile in acqua e non infiammabile e la sua decomposizione può dirsi pienamente biodegradabile. A tutto questo si aggiunga il fatto che il richiedente provvederà ad una periodica operazione di pulizia e rimozione di eventuali residui, tanto nell'interesse dell'ambiente, quanto del proprio, volendo offrire agli associati fruitori campi puliti e tenuti sempre in perfetto ordine. Tale attività di pulizia verrà agevolata-facilitata dal fatto che il progetto prevede la concreta perimetrazione contenitiva naturale effettuata mediante formazione di siepi nell'ambito del progetto di recupero del bosco.*
- *Sulle emissioni sonore collegate all'attività di paintball, che potrebbero risultare di pregiudizio al benessere animale dei circostanti allevamenti di bestiame, la scrivente associazione ha commissionato ad un tecnico incaricato la redazione di una perizia ai fini della verifica dell'eventuale superamento dei limiti di legge. Gli esiti della verifica sono i seguenti: "In relazione a quanto emerso, si può affermare che, per effetto delle attività di A.S.D. Milano Paintball Camp all'interno della Cascina Manzola, sita nel Comune di Cislano (MI), non si rilevano superamenti dei limiti di legge assoluto e differenziale nei pressi delle abitazioni dei ricettori più prossimi, siti in comune di Corbetta (MI). Non è quindi necessario prevedere ulteriori interventi per la protezione dal rumore delle abitazioni adiacenti". In ogni caso, la richiedente intende specificare sulla propria concreta (e già intrapresa) intenzione di dotare i propri marcatori con appositi silenziatori.*

Relativamente al primo punto delle motivazioni, quanto osservato dall'istante circa il carattere di amovibilità e temporaneità delle opere previste in progetto non è condivisibile. Infatti, la giurisprudenza è pacifica nell'affermare che: *"Per individuare la natura precaria di un'opera, si deve seguire «non il criterio strutturale, ma il criterio funzionale», per cui un'opera se è realizzata per soddisfare esigenze che non sono temporanee non può beneficiare del regime proprio delle opere precarie anche quando le opere sono state realizzate con materiali facilmente amovibili"* (fra le decisioni più recenti cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1291 del 1° aprile 2016). *La "precarietà" dell'opera postula un uso specifico e temporalmente limitato del bene e non la sua stagionalità che non esclude la destinazione del manufatto al soddisfacimento di esigenze non eccezionali e contingenti, ma permanenti nel tempo* (Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1291 del 1° aprile 2016 cit.).

Si prende comunque atto della importante novità rappresentata dalla disponibilità del richiedente ad eliminare dal progetto tali strutture e ad utilizzare allo scopo locali *all'interno dei fabbricati già esistenti facenti parte del complesso di C.na Manzola di cui il richiedente ha titolarità*;

Relativamente al secondo punto delle motivazioni, si prende atto delle caratteristiche delle cartucce utilizzate per il gioco, dell'impegno alla pulizia dell'area e alla raccolta dei residui dell'attività, nonché all'utilizzo delle siepi anche con funzione contenitiva al fine di evitare che le palline colorate finiscano al di fuori dell'area di gioco. La realizzazione di una siepe a delimitazione delle aree di gioco assumerà inoltre un ruolo di mitigazione dell'area, incrementandone anche il suo valore paesistico-ambientale.

Relativamente al terzo punto delle motivazioni, circa le emissioni sonore collegate all'attività di paintball, vista la relazione sulle emissioni sonore presentata dal richiedente, si ritiene che l'attività possa essere considerata, relativamente a questo aspetto compatibile, fatto salvo quanto prescritto dalle norme comunali in materia di inquinamento acustico.

## Conclusioni

Si propone di accogliere parzialmente le osservazioni formulate dalla società richiedente e di conseguenza di modificare la propria deliberazione n. 13/2018 del 05/06/2018.

Si esprime **parere favorevole** al progetto di recupero delle aree individuate in Comune di Cisliano, foglio di mappa 2, particelle 39, 40 65, 83, 119 e in comune di Corbetta, foglio di mappa 20, particelle 236, 238, 240, 242, 243, 245, 63, 148, 149 a condizione che siano rispettate le seguenti condizioni:

- 1) vista la presenza del vincolo di inedificabilità entro i 100 metri dalle sponde del Canale Scolmatore, sia stralciata la realizzazione delle strutture per l'accoglienza (servizi e spogliatoi) che dovranno trovare idonea collocazione all'interno dei fabbricati già esistenti facenti parte del complesso di C.na Manzola;
- 2) l'attività del paintball sia svolta esclusivamente all'interno di specifica area perimetrata utilizzando marcatori dotati di appositi silenziatori;
- 3) sia presentato al Parco, entro il 31/3/2019, un progetto esecutivo per la realizzazione degli interventi di recupero del bosco;
- 4) le piantumazioni, sia arboree, che arbustive, sia nell'area boscata, che nell'area per il gioco, siano realizzate utilizzando essenze arboree autoctone del Parco, scelte dall' "Elenco delle specie arboree ed arbustive autoctone del Parco Agricolo Sud Milano" pubblicato sul sito internet del Parco.
- 5) sia prevista una regolare rimozione dei residui dai campi gioco del Paintball al termine di ogni manifestazione.

Per il presente atto non è richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 33/2013.

Si attesta che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato a rischio medio dall'art. 5 del PTPC 2018-2020 della Città metropolitana di Milano.

Milano, 4/2/2019

Il Responsabile del Servizio Agricoltura e sistemi verdi

Dott. Piercarlo Marletta




Il Funzionario

Arch. Gaetano Randazzo



Il Direttore del Settore Parco Agricolo Sud Milano  
Dott. Emilio De Vita



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO

Vista la l.r. 30/11/1983, n. 86 "Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale" e s.m.i.;

Vista la l.r. 23/04/1990, n. 24 "Istituzione del parco regionale di cintura metropolitana Parco Agricolo Sud Milano" ora confluita nella l.r. 16/07/2007, n. 16 "Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi", in particolare gli artt. 156 e seguenti del capo XX che disciplinano i territori del Parco Agricolo Sud Milano;

Visto il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Agricolo Sud Milano (PTC) approvato con d.g.r. 03/08/2000 n.7/818.

Richiamato l'art. 1 comma 47 della legge n. 56 del 2014, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" il quale prescrive che la Città metropolitana di Milano, è subentrata, dal primo gennaio 2015, alla Provincia omonima ed è succeduta ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi, esercitandone le funzioni.

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana approvato dal Consiglio Metropolitan con deliberazione n. 5 del 17.12.2014, che all'art. 37 comma 2) dispone : "La Città metropolitana esercita, inoltre, la funzione di ente gestore del Parco Agricolo Sud....."

Vista la relazione tecnica che precede contenente le motivazioni che giustificano l'adozione del presente provvedimento;

Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del Direttore del Settore Parco Agricolo Sud Milano;

Visti:

- il d.lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- la legge 07/04/2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- lo Statuto della Città Metropolitana di Milano;
- il Regolamento del Parco Agricolo Sud Milano, approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 10/12/1991;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi vigente;
- la delibera del Consiglio Metropolitan R.G. n. 31/2018 del 05/07/2018 avente ad oggetto "Approvazione in via definitiva del Bilancio di previsione 2018-2020 e relativi allegati";
- il decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 172/2018 del 18/07/2018 avente ad oggetto "Approvazione del Piano esecutivo di gestione (Peg) 2018-2020";

Considerato che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile di cui all'art. 49 del d.lgs. 267/2000;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore del Settore Parco Agricolo Sud Milano in data 1/2/2019, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000;

Udito l'intervento dei Consiglieri;

con voti favorevoli **6**, contrari **1 (Lozza)**, astenuti **1 (Festa)**, espressi nei modi legge;


**DELIBERA**

1. di prendere atto dei contenuti della relazione tecnica del Direttore del Settore Parco Agricolo Sud Milano, parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare parere favorevole in merito al progetto di recupero delle aree individuate in Comune di Cislano, foglio di mappa 2, particelle 39, 40 65, 83, 119 e in comune di Corbetta, foglio di mappa 20, particelle 236, 238, 240, 242, 243, 245, 63, 148, 149 a condizione che siano rispettate le seguenti condizioni:
  - sia stralciata la realizzazione delle strutture per l'accoglienza (servizi e spogliatoi) che dovranno trovare idonea collocazione all'interno dei fabbricati già esistenti facenti parte del complesso di C.na Manzola;
  - l'attività del paintball sia svolta esclusivamente all'interno di specifica area perimetrata utilizzando marcatori dotati di appositi silenziatori;
  - sia presentato al Parco, entro il 31/3/2019, un progetto esecutivo per la realizzazione degli interventi di recupero del bosco;
  - le piantumazioni, sia arboree, che arbustive, sia nell'area boscata, che nell'area per il gioco, siano realizzate utilizzando essenze arboree autoctone del Parco, scelte dall'"Elenco delle specie arboree ed arbustive autoctone del Parco Agricolo Sud Milano" pubblicato sul sito internet del Parco.
  - sia prevista una regolare rimozione dei residui dai campi gioco del Paintball al termine di ogni manifestazione;
3. di dare atto che la presente Deliberazione annulla e sostituisce la precedente Deliberazione del Consiglio Direttivo del Parco Agricolo Sud Milano n 13/2018, del 05/06/2018, avente ad oggetto: "Parere del Parco in merito al progetto di recupero fruitivo e naturalistico delle aree afferenti a Cascina Manzola in comune di Cislano. Richiedente A.S.D. Milano Paintball Camp – Milano"
4. di demandare al Direttore competente tutti i successivi adempimenti per l'esecuzione della presente Delibera;
5. di dare atto che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile;
6. di dare atto che la presente deliberazione non richiede la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.lgs. 33/2013;
7. di dare atto che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, non è classificato a rischio dall'art. 5 del PTPCT vigente, come attestato nella relazione tecnica.

**PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA**

(INSERITO NELL'ATTO AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. N. 267/00)


IL DIRETTORE  
Dott. Emilio De Vita  
05/02/2019



**SI DICHIARA CHE L'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE E PERTANTO NON È DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

(INSERITO NELL'ATTO AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 267/00 E DELL'ART. 11, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI)


IL DIRETTORE  
Dott. Emilio De Vita  
05/02/2019



**VISTO DEL DIRETTORE DEL SETTORE PARCO AGRICOLO SUD MILANO**

(INSERITO NELL'ATTO AI SENSI DELL'ART. 14 DEL TESTO UNIFICATO DEL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI)

IL DIRETTORE  
Dott. Emilio De Vita  
05/02/2019



**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole

Contrario

IL DIRETTORE AREA  
PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

**PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione mediante inserimento nell'Albo Pretorio online della Città Metropolitana di Milano, ai sensi dell'art. 32, c.1, L. 18/06/2009, n. 69.

Milano, li 6.2.2019

IL SEGRETARIO GENERALE

Si attesta l'avvenuta pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio online della Città Metropolitana di Milano come disposto dall'art. 32, L. 69/2009.

Milano, li \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art.134 del d.lgs. 267/2000.
- per decorrenza dei termini di cui al 3° comma dell'art.134 del d.lgs. 267/2000.

Milano, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

**ESECUZIONE**

La presente deliberazione viene trasmessa per la sua esecuzione a :

Milano, li \_\_\_\_\_

IL DIRETTORE del SETTORE  
PARCO AGRICOLO SUD MILANO